

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 16.02.2015 n. 157

Materia: ripetibilità somme pensionistiche

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere relatore
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere
Dott. Bruno Domenico TRIDICO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio pensionistico di appello in materia di pensioni militari, iscritto al n. 46535 del Registro di Segreteria, proposto dall' INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Passarelli, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

avverso la sentenza n. 164/2013 depositata in data 10.05.2013, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana;

e nei confronti di G. G., nato a Catania il 18.05.1930, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele De Paola ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia di Colloredo n. 46/48;

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 27 gennaio 2015, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l'Avv. Dario Bottura, in delega, per l'INPS, e l'Avv. Fabio Pisani su delega dell'Avv. De Paola per la parte appellata, non costituito il Ministero della Difesa;

Ritenuto in

FATTO

L'odierno appellato, già dipendente dell'Arma dei Carabinieri, è stato collocato in posizione di ausiliaria a decorrere dal 19.05.1994 e transitato nella riserva dal 1.01.2001.

Il sig. G. ha dunque percepito dal periodo di collocamento in quiescenza pensione provvisoria ordinaria; con D.M. n. 36 del 16.01.2008 l'Amministrazione (annullando tutti i decreti di pensione definitiva precedentemente adottati) stabiliva il trattamento di pensione privilegiata definitivo a decorrere dal 1.01.2001. In sede di conguaglio l'ex INPDAP, con nota n. 12478/2008 del 27.10.2010, comunicava al pensionato di avere accertato un indebitato di euro 9.055,72 per maggiori importi percepiti nel periodo dal 1.01.2001 al 30.11.2011 da recuperarsi mediante trattenute mensili.

L'interessato impugnava il citato provvedimento e con sentenza n. 164 del 10.05.2013 il giudice Unico delle Pensioni ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle maggiori somme indebitamente erogategli, con restituzione delle somme già trattenute in sede di recupero erariale oltre ad accessori.

Il primo giudice ha respinto invece la domanda di rivalsa dell'INPDAP, negando l'integrazione del contraddittorio con l'Amministrazione datore di lavoro del pensionato, ritenendo sul punto il difetto di giurisdizione della Corte.

Ha proposto appello l'INPS, in qualità di successore *ex lege* dell'INPDAP, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 206 del DPR n. 1092 del 1973 e dell'art. 2033 c.c..

Ritiene l'Istituto appellante di non condividere il capo della sentenza in cui è stata statuita l'irripetibilità delle somme corrisposte in eccesso, non potendo rilevare, nel caso di specie, l'affidamento di controparte e l'elemento soggettivo della buona fede. Peraltro, la disposta irripetibilità si pone in contrasto con il principio generale di autotutela delle Pubbliche Amministrazioni e di corretta gestione del pubblico denaro. L'appellante invoca, nella fattispecie, l'applicazione dell'art. 2033 del c.c. e ritiene definitivamente superata la tesi seguita dalle Sezioni Riunite con decisione n. 7/QM/2007, richiamata dalla sentenza impugnata, secondo cui il mero decorso del tempo fissato per l'adozione del provvedimento definitivo consolida la fattispecie.

Ha chiesto pertanto di voler annullare l'impugnata sentenza, ritenendo corretta e dovuta l'azione restitutoria intrapresa dall'INPDAP, con conseguente diritto dell'Istituto a ripetere tutte le somme indebitamente percepite dal pensionato.

In via subordinata, l'INPS ha chiesto l'annullamento della decisione per violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto di giurisdizione con riferimento al mancato accoglimento della domanda di rivalsa spiegata nei confronti dell'Ente datore di lavoro e, per l'effetto, condannare il suddetto Ente a

rifondere all'INPS quanto da questo versato a titolo di indebito maturato sulla pensione di parte appellata;

In via di ulteriore subordine, annullare la sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite, disponendone invece la compensazione.

Con memoria depositata il 20 dicembre 2013 si è costituito il Gen. G. G., con il patrocinio dell'Avv. Gabriele De Paola, il quale ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'appello dell'INPS per tardività, in quanto proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.

In subordine e nel merito, ha insistito – anche con successiva memoria del 23.1.2015 - per l'infondatezza dell'appello avversario in quanto in contrasto con la pacifica giurisprudenza di queste Sezioni di appello, intesa a privilegiare l'irripetibilità dell'indebito ogni volta che, come nella specie, sia ravvisabile il legittimo affidamento del pensionato.

All'odierna pubblica udienza, udito il relatore, il difensore dell'Ente previdenziale, Avv. Dario Bottura, ha confermato quanto dedotto nell'atto di appello; l'Avv. Fabio Pisani si è riportato agli scritti.

DIRITTO

Il Collegio verifica in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, sollevata dalla difesa del signor G.. L'eccezione è infondata.

Risulta dagli atti di causa che l'INPS in primo grado si è costituito e difeso in giudizio a mezzo di un proprio Avvocato dell'Avvocatura regionale. A mente di quanto dispone la sentenza n. 1/QM/2012, con cui le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti hanno risolto il relativo contrasto di giurisprudenza, nelle ipotesi

in cui l'INPS è costituito in primo grado mediante un proprio procuratore la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per appellare ex artt. 170 e 285 c.p.c., deve essere effettuata direttamente all'Avvocato che ha difeso l'INPS in giudizio.

Nella specie risulta invece che la sentenza di primo grado è stata notificata al Direttore rappresentante pro tempore della sede periferica di Lucca dell'INPDAP e, pertanto, tale notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

L'appello dell'INPS, notificato alla parte privata in data 18 ottobre 2013, risulta quindi proposto tempestivamente.

Il Collegio passa poi ad esaminare la questione sollevata dall'INPS in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte sull'azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

La motivazione adottata dal primo giudice, infatti, ha rigettato la domanda di rivalsa nella considerazione che la normativa di settore (art. 8, comma 2, del DPR n. 538 del 1986) concerne i soli trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di Previdenza, per cui l'affermata giurisdizione di questa Corte dei conti in materia non trova applicazione al caso in questione, che coinvolge un ex dipendente di un'Amministrazione centrale dello Stato, e la relativa azione di rivalsa dovrebbe essere proposta dinanzi al Giudice ordinario.

Il Collegio osserva tuttavia che il Giudice di primo grado si è pronunciato sulla giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa senza che l'Amministrazione della Difesa fosse stata chiamata in causa.

L'appello dell'INPS merita pertanto accoglimento su tale specifico punto della sentenza, che viene quindi annullato.

Peraltro, nella considerazione che l'amministrazione interessata non è stata parte del presente giudizio neppure in primo grado e che quindi non si è costituito nei suoi confronti alcun rapporto processuale, questo Collegio ritiene di non dover accogliere l'istanza di restituzione degli atti al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, potendosi comunque dirimere la vicenda in eventuale altro giudizio che l'istituto previdenziale vorrà intentare.

Va quindi respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio dell'Istituto, ai fini della rivalsa, nei confronti del Ministero della Difesa.

Passando al merito, osserva il Collegio che, nella fattispecie all'esame, l'irripetibilità riconosciuta al signor G. G. delle somme da lui percepite sino all'ottobre 2010 deriva principalmente da una rideterminazione della sua pensione definitiva e da un mutamento *in peius* della medesima.

La norma che trova applicazione nel caso di specie, quindi, è l'art. 206 del DPR n. 1092 del 1973 e non l'art. 162 del medesimo decreto, come argomenta l'INPS nel suo atto di appello.

E difatti l'art. 206 del DPR n. 1092 del 1973 dispone che nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato (riferendosi al provvedimento definitivo di pensione e non a quello provvisorio) siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.

Dalla documentazione di causa e dalla circostanza, opportunamente segnalata anche dal primo giudice, che l'interessato è stato destinatario, dal 2005 al 2008, di ben quattro decreti di pensione definitiva, con modifica *in peius* del trattamento in precedenza corrisposto, appare evidente l'estraneità, già rilevata dal primo giudice (cfr. pag. 6 sentenza) del comportamento dell'odierno appellato in ordine all'errata interpretazione della normativa pensionistica fatta in precedenza dall'Amministrazione ed al conseguente errore nella liquidazione della pensione definitiva che ne è derivato e che aveva dato luogo al D.M. n. 1153/E del 30.09.2005 del Ministero della Difesa.

Nella specie non si ravvisa, pertanto, l'elemento psicologico del dolo del percipiente – idoneo a impedire l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 206 già citato – trattandosi con ogni evidenza di errore sulla liquidazione in cui è incorsa l'amministrazione di appartenenza del sig. G., che l'ha indotta a modificare più volte il provvedimento di pensione definitiva sulla scorta di una diversa interpretazione delle norme pensionistiche applicabili al caso *de quo*, anche a seguito di non ammissione a registrazione dei decreti da parte dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti.

Appare pertanto inconferente il richiamo, fatto dall'amministrazione appellante, alle sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, in particolare la n. 7/QM/2007 e la n. 7/QM/2011, che trattano della ripetibilità di somme indebitamente percepite a titolo di pensione provvisoria risultata poi di importo superiore rispetto a quella definitiva.

Nel caso di specie, viceversa, l'affidamento riposto dal pensionato sulla legittimità del suo trattamento pensionistico, che l'art. 206 citato tutela con l'irripetibilità dell'indebito, derivava da un provvedimento definitivo emesso dalla

sua stessa amministrazione e da un mutamento peggiorativo del medesimo trattamento.

Il motivo di appello, pertanto, è da respingere.

Va invece accolto il gravame limitatamente alla richiesta di annullamento del capo della sentenza che ha disposto in ordine alle spese legali a carico dell'INPS.

E difatti nella specie, quanto alle spese legali, occorre considerare la complessità delle questioni oggetto di giudizio, che hanno dato luogo a notevoli contrasti interpretativi. Tale motivazione, dunque, mal si concilia con la condanna dell'INPS alle spese legali, posto che mai potrebbe configurare carattere temerario l'intrapresa iniziativa processuale dell'Istituto, volta al recupero di prestazioni indebite, stante anche la complessità delle questioni ed i contrasti giurisprudenziali.

Per tali motivi si dispone la compensazione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (v., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione I app., 18 novembre 2009, n. 642).

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - definitivamente pronunciando,

- ACCOGLIE PARZIALMENTE, nei sensi di cui in motivazione, l'appello in epigrafe, proposto dall'INPS – Gestione ex INPDAP avverso la sentenza n.

164/2013 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, depositata il 10.05.2013 e, per l'effetto, annulla senza rinvio il capo della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di rivalsa; dispone, altresì, la compensazione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.

- RESPINGE per il resto l'appello in epigrafe, proposto dall'INPS – Gestione ex INPDAP avverso la sentenza n. 38/2013 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, depositata il giorno 1.02.2013.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.01.2015